

Tribunale ordinario Brescia, Sezione Indagini Preliminari e Udienza Preliminare (Dott. Luca Tringali), sentenza n. 1493 del 12.11.2018

**Reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 – elementi costitutivi – sufficienza del carattere rudimentale dell'associazione – distinzione con il concorso di persone**

L'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 è rappresentato dall'esistenza di un vincolo associativo volto alla realizzazione di un programma criminoso avente ad oggetto la realizzazione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti, nell'ambito di una struttura che, anche ove non articolata gerarchicamente, sia però qualificata da un minimo di organizzazione e sia destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati.

L'associazione può avere un carattere "rudimentale" se esso è di per sé sufficiente al raggiungimento dello scopo; può, quindi, accadere che l'elemento organizzativo di maggior rilievo sia rappresentato dalle risorse umane, cioè dalla rete di piccoli spacciatori, senza però che vi sia una totale dequotazione dell'elemento organizzativo. Anche in tali casi, per distinguere l'associazione dal mero concorso di persone nel reato, è fondamentale individuare il requisito della stabilità, da intendere come abituale e consolidata predisposizione di un insieme di persone e mezzi per la realizzazione di uno specifico programma criminoso, nell'ambito di una struttura organizzativa che preveda almeno una ripartizione di ruoli tra gli associati. (conforme, *cfr.* Cass., sentenza n. 27433 del 01.06.2017).

[Nella specie, il Giudice riteneva sussistente l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 sia per il carattere sistemico e poliedrico dell'attività di traffico di stupefacenti, sia per l'esistenza di un compendio strumentale volto alla realizzazione dello scopo illecito, sia per l'assetto organizzativo e la divisione dei ruoli tra gli associati].